

L. R. 8 LUGLIO 1999, N. 17 - "RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA" - MODALITA' DI ATTUAZIONE PER GLI ANNI 2011-2013

INDICE

I - SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. FONDI REGIONALI

2. FONDI STATALI

3. PSR 2007-2013 E AIUTI DI STATO REGIONALI INTEGRATIVE

4. ALTRI FONDI COMUNITARI

II - TRASFERIMENTI DI CASSA

III - RECUPERI E RESTITUZIONI

IV - RESOCONTI E MONITORAGGI

V - METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI (POP 2011-2013)

VI - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO

VII - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO

VIII - SISTEMA DELLE STATISTICHE AGRICOLE

I. SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

Le risorse finanziarie relative al conferimento possono essere distinte in fondi regionali, nazionali e comunitari.

1. FONDI REGIONALI

I fondi di provenienza regionale sono assegnati agli Enti locali per le finalità previste dalle leggi regionali stesse, con gli adeguamenti agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato in agricoltura per il periodo 2007-2013.

E' possibile distinguere due tipologie:

- norme con finalità generali che prevedono una molteplicità di interventi (vedasi L.R.63/1978 e PSR 2007-2013);
- norme con finalità specifiche che prevedono uno o comunque pochi interventi.

1.1. Fondo con finalità' generale (L.R. 63/78 e PSR 2007-2013)

Ai fini di una programmazione pluriennale, il Fondo a finalità generale è assegnato per il triennio 2011-2013; il fondo da trasferire, con riferimento al bilancio pluriennale 2010-2012, è già stato quantificato per l'anno 2011 e per l'anno 2012 in Euro 3.340.000, per l'anno 2013 viene confermato in tale sede in Euro 3.340.000, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale 2011-2013, per un totale nel triennio di 10.020.000 Euro (UPB05011).

Con DGR n. 46-9873 del 20 ottobre 2008 e successivamente con DGR n.50-12425 del 26 ottobre 2009 venne effettuata inoltre una prima assegnazione di Euro 2.922.500 per l'anno 2011, pari al 87,5% dell'importo quantificato per l'anno 2011 e di Euro 2.505.000, pari al 75% dell'importo quantificato per l'anno 2012.

La quota restante per l'anno 2011, pari a 417.500 Euro, viene assegnata in questa sede utilizzando i seguenti criteri:

- per 167.000 Euro (5 %) sulla base dei criteri di stato dell'efficienza delle gestioni dei POP 2000/2009, aggiornato al 30 giugno 2010;
- per 250.500 Euro (7,5 %) sulla base di un criterio ispirato alla qualità degli interventi; tale criterio, nella fase attuale, è individuato nel rapporto tra le assegnazioni degli anni 2009 e 2010 e le risorse finalizzate, nell'ambito dei POP 2009 e 2010, ad aiuti di stato aggiuntivi o complementari al PSR 2007-2013 ovvero ad integrazione di programmi regionali.

Per quanto riguarda il 2012, la quota rimanente del 25 %, pari a 835.000 Euro, è assegnata in questa sede per il 12,5%, pari a Euro 417.500 sulla base del criterio oggettivo; per il 12,5% rimanente, verrà assegnato in occasione del provvedimento relativo all'anno 2012, sulla base dei criteri da individuarsi nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro al quale parteciperanno rappresentanti delle amministrazioni provinciali.

La somma di 2.505.000 Euro relativa al 2013 (pari al 75% di 3.340.000 Euro) viene ripartita tra le Province con il presente provvedimento sulla base dei seguenti parametri, analoghi a quelli utilizzati negli anni precedenti ma aggiornati ove possibile sulla base di statistiche più recenti:

- quota di base in parti uguali - peso 10%;
- numero aziende (iscrizioni C.C.I.A.A. 2009) - peso 30%;
- valore aggiunto (Istituto Tagliacarne 2007) - peso 30 %;
- giovani occupati in agricoltura: conduttori sino all'età di 29 anni (Censimento Agricoltura 2000) - peso 20%;
- SAU Montagna (Censimento agricoltura 2000) - peso 10%.

La quota rimanente del 25 %, pari a 835.000 Euro, verrà assegnata per il 12,5% , pari a Euro 417.500, in occasione del provvedimento di attuazione della L.R.17/1999 per l'anno 2012 e per il 12,5% rimanente, pari a Euro 417.500, in occasione del provvedimento relativo all'anno 2013, con riferimento al bilancio pluriennale 2011-2013 e sulla base dei criteri da individuarsi nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro al quale parteciperanno rappresentanti delle amministrazioni provinciali.

Gli Enti nell'ambito dei Programmi Operativi (POP 2011-2013) individuano gli interventi da finanziare, previa conferma o variazione per il 2011 e il 2012 delle previsioni di utilizzazione già formulate nei POP 2010-2012.

Le Amministrazioni provinciali possono utilizzare le assegnazioni sul Fondo a finalità generale per:

- a) aiuti di stato provinciali aggiuntivi al PSR 2007-2013;
- b) integrazione di fondi a finalità specifica;

- c) interventi riferibili alla l.r. 63/78, inseriti nei piani di distretto di cui alla l.r.29/2008;
- d) interventi previsti nella L.R. 63/78, compreso l'inserimento di eventuali attività di divulgazione agricola negli articoli 47 e 48;
- e) interventi rivolti alle aziende agricole, attive anche nel settore della trasformazione e commercializzazione e che utilizzano prevalentemente prodotto agricolo aziendale, ai sensi dell'art.7, commi 7 e 8, della l.r.95/1995. Si ritiene peraltro opportuno consentire alle Province di utilizzare tale possibilità anche per una eventuale nuova finalizzazione di assegnazioni contenute nei Programmi Operativi Provinciali degli anni precedenti, da autorizzarsi con le modalità stabilite nel successivo paragrafo V. Si precisa inoltre che per quanto riguarda tali interventi occorre fare riferimento alla DGR n. 17-10250 del 9 dicembre 2008 che ha approvato le disposizioni attuative. Tale provvedimento è stato registrato dalla Commissione europea come aiuto in esenzione con il numero X7/09, ai sensi del Reg.(CE) 800/2008.

Per quanto riguarda il concorso negli interessi per prestiti di conduzione ai sensi dell'art. 50 della l.r.63/1978 occorre fare riferimento alla DGR n. 30-7048 del 8 ottobre 2007 che permette il proseguimento di tale intervento sulla base del Reg. (CE) 1535/2007 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Si veda al proposito la DGR n. 90-13273 del 8 febbraio 2010 che definisce per gli enti/amministrazioni operanti nel territorio regionale le modalità di istituzione di tali aiuti.

Per gli interventi relativi agli investimenti nelle aziende agricole e di cui agli artt.14-15-18-20-39-44 e 51 della l.r.63/1978 si deve fare riferimento alla DGR n. 26-9073 del 1 luglio 2008 che ha provveduto ad un loro adeguamento agli specifici orientamenti comunitari.

1.2. Leggi ed interventi con finalità' specifiche

L.R. 63/78 - Art.16 - Associazioni Provinciali Allevatori Si tratta di un fondo quantificato preventivamente in circa 6 milioni di Euro per il 2011, finalizzato all'erogazione di contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori ai fini della tenuta dei libri genealogici e all'effettuazione dei controlli funzionali (vedi art. 2, comma 3, lett. C della L.R.17/1999). Nel corso del 2011 si provvederà alla liquidazione del saldo relativo al 2010, stimato in poco meno di 600.000 Euro. (UPB11041)

LR 87/1996 - Servizi carburanti agricoli - Per lo svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati le Province potranno avvalersi della collaborazione dei CAA (vedi al riguardo l'art. 24 l.r. 35/2006). Lo stanziamento previsto per l'anno 2011 di €.150.000 viene utilizzato per la copertura delle spese derivanti dalla convenzione tra i CAA e la Regione Piemonte per la gestione del servizio per il prelevamento e l'uso dei carburanti agricoli a prezzi agevolati. (UPB05011)

DPR 290/2001- LR 63/1995 - Corsi formazione rilascio patentini - Il fondo finalizzato al finanziamento di corsi di formazione per il rilascio e/o rinnovo dei patentini per l'acquisto dei prodotti fitosanitari (vedi art.2, comma 1, lett. n) è quantificato per l'anno 2011 in 250.000 Euro. Viene effettuato in questa sede un primo riparto di 200.000 Euro, pari all'80% del fondo, con i seguenti criteri: - 10% in parti uguali fra le Province; - 90% in base al numero dei patentini rilasciati nella singola provincia (fonte statistica: Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - dati riferiti alla media del quinquennio 2005 -2009). La quota restante di 50.000 Euro verrà ripartita sulla base di specifica richiesta delle Province, con riferimento ai programmi approvati dalle Province stesse. (UPB05011)

LR 20/1998 - interventi per l'apicoltura - Con D.G.R. n.22-5062 del 14.1.2002 si è provveduto all'adozione delle percentuali di contributo previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Il fondo finalizzato a tali interventi è pari 474.928,00 Euro. (UPB 11042)

Tale fondo viene ripartito con i seguenti criteri:

- 10% suddiviso in parti eguali;
- 90% in base al n. di alveari presenti nella singola provincia (fonte statistica: Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura - dati riferiti al 2009).

LR.63/1978 - art.48 - Interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale relativamente alle zone montane. La Regione da anni concede contributi alle Comunità Montane per tale attività. Per l'anno 2011 verrà assicurato il finanziamento pari a Euro 952.154,00. Il riparto verrà predisposto da parte della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste. (UPB14191)

LR 63/1978 - artt. 54, 55, 56 – Ripristino ed altri interventi a seguito di danni causati da avversità atmosferiche e calamità naturali in zone non delimitate ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale – Si tratta di interventi che verranno attivati in relazione agli eventi calamitosi che eventualmente si verificheranno, sulla base dei danni intervenuti e in base allo stanziamento di bilancio. Sulla base dell'entità dei danni rilevati, del numero di casi e beneficiari, secondo le disponibilità di bilancio, qualora i fondi non fossero sufficienti a coprire l'intero costo del ripristino, saranno finanziati lotti funzionali al corretto utilizzo delle strutture e infrastrutture danneggiate. In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo possa essere pregiudizievole per la ripresa produttiva delle aziende coinvolte da eccezionali avversità atmosferiche, possono essere disposti, anche sotto forma di anticipazione delle somme statali stanziare dal Fondo di Solidarietà Nazionale, interventi volti al ripristino di strutture aziendali e interaziendali danneggiate con priorità rivolte ad assicurare l'abitazione agli imprenditori agricoli nei casi di inagibilità della stessa, di ripresa dell'attività quando i danni subiti abbiano compromesso totalmente il reddito aziendale e alle infrastrutture aziendali quando il comprensorio da esse dipendenti abbia caratteristiche di utenza di ampiezza tale da pregiudicarne l'attività agricola. Detti interventi, qualora ricadano in zone delimitate ai sensi della normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale e in attesa delle assegnazioni statali, possono essere finanziati con anticipazioni ai sensi dell'art.54, secondo le disponibilità di bilancio. L'ARPEA provvede all'erogazione dei fondi direttamente ai beneficiari dei contributi o con trasferimenti di cassa agli enti competenti, a seguito di autorizzazione regionale. (UPB11092)

L.R. 63/1978 – art.17, lett.f) - Programma di assistenza tecnica in zootecnia (PRATZ) - Tenuto conto che le assegnazioni statali sono esaurite, la Regione potrebbe attivare iniziative mirate di assistenza connessa a situazioni specifiche quali quelle dell'allevamento di razze a rischio di estinzione.. I pagamenti vengono effettuati dalla Regione, mentre resta ferma da parte delle Province la competenza circa i controlli sul territorio. Nel corso del 2010 è stata attivata la misura relativa alla consulenza aziendale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, in sostituzione del programma. (UPB11041)

L.R. 70/96 - Attività di controllo e di immissione di fauna selvatica. Le Province predispongono appositi piani annuali di controllo della fauna selvatica contenenti le indicazioni sulle specie oggetto di controllo, gli obiettivi da perseguire e le modalità di esecuzione; predispongono altresì piani annuali di immissione di fauna selvatica, di miglioramenti ambientali per la tutela della fauna e di prevenzione dei danni alle colture agricole. Dei suddetti piani deve essere redatta apposita relazione consuntiva con l'analisi dei risultati raggiunti. (UPB11111)

L.R. 63/1978 – art. 41 – Interventi per la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari e zootecniche di montagna. Sulla base dell'accordo sottoscritto tra Regione Piemonte e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola in merito all'applicazione dell'art. 8 dello Statuto, è assegnato alla Provincia del VCO un fondo specifico ammontante a euro 40.000,00. (UPB11021)

L.R.n.24/2007 – art. 8, comma 5 - Tutela dei funghi epigei spontanei – La gestione del programma per la manutenzione e la pulizia dei castagneti in attualità di coltura è realizzata da Province ed ARPEA, per quanto di rispettiva competenza, sulla base di quanto disposto dalla DGR n.100-10419 del 22 dicembre 2008. (UPB11051)

L.R.n.63/1978 – art.41 – interventi per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari - È istituito un fondo pari a €135.000,00 per finanziare i programmi delle amministrazioni provinciali, ripartito così come risulta dall'allegato 3 della presente deliberazione. (UPB11021)

2. FONDI STATALI

L.185/1992 e s.m.i. e D. Lgs. 102/2004 - Il Fondo di Solidarietà Nazionale prevede interventi finalizzati al ristoro dei danni causati al settore agricolo da avversità atmosferiche e calamità naturali, danni opportunamente delimitati dalla Regione e riconosciuti dal Ministero. Il fondo non quantificabile sarà ripartito in occasione degli eventi in relazione alle assegnazioni.

Le segnalazione dei danni e le istruttorie delle domande, per quanto riguarda i danni causati alle produzioni, alle strutture e delle infrastrutture (strade interpoderali e acquedotti rurali), sono di competenza delle Province e delle Comunità Montane che provvedono a richiedere alla Regione l'erogazione dei fondi nei limiti delle somme assegnate negli atti di riparto.

L'ARPEA provvede all'erogazione dei fondi, o direttamente ai beneficiari dei contributi o con trasferimenti di cassa agli enti competenti, a seguito di autorizzazione della Regione. (UPB11092)

3. PIANO DI SVILUPPO RURALE PSR 2007-2013

Si rinvia al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato con DGR n. 44-7485 del 19.11.2007 e con decisione comunitaria di approvazione n. 5944 del 28.11.2007.

4. ALTRI FONDI COMUNITARI

Reg.(CE)1234/2007- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Si rinvia a quanto stabilito dalle disposizioni regionali attuative 2009-2013, approvate con DGR n. 28-12054 del 31 agosto 2009 e ad apposito provvedimento ministeriale per l'assegnazione delle relative risorse.

Reg.(CE) 1234/2007 - Apicoltura. Sulla base delle tabelle finanziarie allegate al Programma regionale di attuazione del Reg. CE 1234/07 disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, la Regione provvederà al riparto dei fondi da destinare alle singole azioni (sulla base dei dati dell'ultimo censimento apistico). Le Province provvederanno alla gestione delle azioni a beneficio delle aziende apistiche, cureranno l'istruttoria, i controlli e le liquidazioni anche con la procedura informativa disponibile sul sito del SIAN e definiranno gli elenchi di

liquidazione che verranno inviati all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'AGEA ovvero l'ARPEA provvederanno all'erogazione dei contributi.

Reg.(CE) 320/2003 – art.6 – Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo zaccarifero. Le Province ed ARPEA provvedono alla gestione dell'intervento, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto disposto dalla DGR n.36-7911 del 4 giugno 2008.

II - TRASFERIMENTI DI CASSA

Tenuto anche conto delle prevedibili difficoltà di cassa della Regione, per i fondi regionali si procederà:

a) per il fondo a finalità generale: la Regione, compatibilmente con i tempi di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, corrisponderà alle Province un primo anticipo del 40%, entro il 30 aprile 2011, dell'assegnazione 2011 e a versamenti successivi che saranno effettuati sulla base di monitoraggi trimestrali della spesa che dovranno dimostrare il raggiungimento del pagamento almeno del 80% dei trasferimenti precedenti e delle indicazioni di previsione di spesa per il trimestre successivo. Le eventuali somme assegnate per il 2009 e non ancora trasferite per il mancato raggiungimento delle performance, sono liquidate entro il 30 ottobre 2011 e costituiranno, sino alla maturazione delle performance, anticipazione di quota parte del primo anticipo del 40%.

b) per i fondi a finalità specifici: i trasferimenti di cassa saranno regolati negli specifici provvedimenti amministrativi secondo la peculiarità dell'intervento;

Per i fondi statali il trasferimento di cassa avverrà in coerenza con i trasferimenti statali.

III - RECUPERI E RESTITUZIONI

Si rimanda alle modalità stabilite al punto IV dell'Allegato 1 di cui alla Deliberazione n. 41-10680 del 13 ottobre 2003, riprese allo stesso punto IV dell'Allegato 1 di cui alla Deliberazione n. 21-13727 del 25 ottobre 2004.

IV - RESOCONTI E MONITORAGGI

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 17/99 le Province e le Comunità Montane presenteranno entro il 28 febbraio 2011 le informazioni di monitoraggio finanziario e fisico, qualora già non acquisite in fase di trasmissione delle liste di liquidazione inviate ad AGEA/ARPEA, per la predisposizione della Relazione annuale 2010 sul PSR 2007-2013, comprensiva anche degli aiuti di stato regionali liquidati nel 2008, nonché consentiranno lo scarico dei dati (da parte del CSI-Piemonte o in proprio) necessari, ivi compresi quelli da utilizzare per la sorveglianza e la valutazione del PSR 2007-2013. Entro la stessa data dovrà essere prodotta la documentazione per la relazione annuale sugli Aiuti di Stato prevista all'articolo 23.2.4 degli Orientamenti comunitari e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 34/98, le Province e le Comunità Montane presenteranno entro il 31 marzo 2011 un resoconto sull'esercizio nell'anno 2009 delle funzioni trasferite.

In relazione ai fondi assegnati e ripartiti ai sensi della legge 185/92 e D.Lgs. 102/04, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 17/99, le Province e le Comunità Montane presenteranno entro il 28 febbraio 2011 le informazioni sull'attività svolta nell'anno 2010 in relazione ai fondi assegnati e/o trasferiti. Entro la stessa data dovrà essere prodotta la documentazione per la relazione annuale sugli Aiuti di Stato prevista dalla normativa comunitaria.

Resoconti e monitoraggi sull'utilizzazione di altri fondi statali e comunitari potranno essere oggetto di specifica richiesta da parte dell'Assessorato Agricoltura e potranno comportare scarichi di dati dai sistemi informativi provinciali, previamente concordati.

V - METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI (POP 2011-2013)

Gli interventi comportanti aiuti, previsti da normative regionali, pur avendo ricevuto l'approvazione da parte dell'Unione Europea al momento della promulgazione, devono rispettare i limiti previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo per il periodo 2007-2013.

Gli indirizzi programmatici approvati per l'anno 2011 sono contenuti nell'Allegato 2.

Il comma 5 dell'art. 10 della l.r. 17/1999 prevede che le Province approvino i Programmi Operativi entro il 15 novembre di ogni anno. Così come previsto dal comma 7 dell'art. 10 della l.r. 17/1999, è confermata la scadenza del 31 dicembre 2010 per la Giunta Regionale ai fini dell'approvazione dei Programmi Operativi Provinciali.

Sono consentite variazioni compensative dopo l'approvazione dei POP, previa comunicazione all'Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora (Direzione Agricoltura). Nuovi interventi da inserire dopo l'approvazione dei POP saranno consentiti con deliberazione di variazione della Giunta Regionale. Variazioni di destinazione su economie di POP precedenti debbono essere comunicate alla Regione.

VI - SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (RISORSE STRUMENTALI E PERSONALE)

Si rinvia al provvedimento di ripartizione dei fondi previsto dal comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 34/98, che sarà adottato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio 2011, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali. In tale fondo saranno incluse le spese di funzionamento aggiuntive, sostenute dalle Province, per le funzioni delegate con la l.r.17/1999 in materia di caccia e pesca, le risorse derivanti dai maggiori oneri sostenuti dalle Province per l'attuazione della legge 119/2003 (quote latte), oltrechè la quota annuale di ammortamento e manutenzione delle attrezzature informatiche, assegnate al momento del trasferimento delle competenze. Si confermano, inoltre le spese di funzionamento aggiuntive per le Comunità Montane, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 4-5599 del 2 aprile 2007.

VII - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO

Nel 2006, con l'entrata in funzione dell'anagrafe agricola unica, è stato avviato l'uso del sistema informativo agricolo piemontese per la gestione delle pratiche finanziate nell'ambito dello sviluppo rurale e per l'erogazione dei buoni carburante agricolo, sulla base dei dati certificati dal fascicolo aziendale.

Nel 2011 proseguirà il processo di evoluzione di tale sistema informativo agricolo condiviso, con lo sviluppo di componenti per la gestione degli aiuti comunitari relativi al Regolamento (CE) n. 1782/03 e al Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per tutti i principali procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

I costi di gestione dei servizi applicativi del sistema informativo agricolo condiviso saranno coperti dalla Regione Piemonte.

VIII - SISTEMA DELLE STATISTICHE AGRICOLE

Le attività connesse alle rilevazioni statistiche previste dal terzo protocollo d'intesa fra Istat, MiPAF e Regioni approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 settembre 1997 dovranno essere condotte sulla base degli Allegati tecnici per il periodo 2009-2011 approvati in sede di Comitato paritetico Istat-Regioni.

Tali attività saranno recepite dal protocollo d'intesa fra Regione Piemonte e amministrazioni provinciali previsto dalle linee guida per la ristrutturazione delle statistiche agricole approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 6-4157 del 22 ottobre 2001.